



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo";

Visto il D.M. 23 gennaio 2016 n. rep. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", registrato dalla Corte dei Conti il 29 Febbraio 2016;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il conferimento, con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 9 marzo 2015 (Reg. C.C. 21 aprile 2015 foglio 1614), dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche alla Dott.ssa Giorgia Muratori, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 39 comma 4 del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171;

Viste le note prott. n. 70079 - 70083 - 70084 del 05/11/2015 del Comune di Ascoli Piceno (AP) con le quali sono state richieste le verifiche dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per gli immobili rispettivamente denominati "Comando di Polizia Comunale S. Pietro in Castello 1 - Comando Polizia Municipale 3 - Comando Polizia Municipale 2" di seguito descritti, acquisite al protocollo d'Ufficio il 18/11/2015 (prott. n. 4607 - 4604 - 4606);

Visto il parere della Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 5000 del 25/03/2016 e relativo a tutte e tre le pratiche di cui sopra, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico dei beni in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia delle Marche, espresso con nota prot. 2469 del 06/04/2016 e relativo a tutte e tre le pratiche di cui sopra, con il quale lo stesso Ufficio ha rilevato che i fabbricati in questione non rivestono attualmente interesse archeologico, ma, non potendo escludere la possibilità che strutture di fasi precedenti siano conservate nel sottosuolo, vista la posizione relativa del sito, in zona nodale rispetto agli insediamenti antichi, la Soprintendenza chiede che le venga trasmesso il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza;

DELIBERA

84

DEL

27/04/2016





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Visto il verbale della riunione della Commissione del giorno 27/04/2016, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale dei beni in oggetto, formulata dalle Soprintendenze competenti, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Evidenziato che la Commissione ritiene opportuno ricordare alla proprietà che ogni intervento che interessi anche marginalmente l'adiacente Chiesa di San Pietro in Castello, sottoposta a vincolo di tutela monumentale, e qualsiasi suo elemento decorativo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza;

Ritenuto che gli immobili:

Denominazione	Comando di Polizia Comunale S. Pietro in Castello 1 - Comando Polizia Municipale 3 - Comando Polizia Municipale 2
Comune	Ascoli Piceno
Provincia	Ascoli Piceno
Nome strada/n. civico	Via San Pietro in Castello n. 3
Località/Toponimo	
Distinto al C.F.	Foglio 69 particelle 307 sub 2 e 260
Confinante con	Foglio 69 particelle 262 - 263 C.F - 264 - C.T.
Confinante con altro elemento:	
Proprietario:	Comune di Ascoli Piceno (AP)

non presentano interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 Gli immobili denominati "Comando di Polizia Comunale S. Pietro in Castello 1 - Comando Polizia Municipale 3 - Comando Polizia Municipale 2", come sopra descritti e meglio individuati nelle premesse, non rivestono interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 Gli immobili in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa **GIORGIA MURATORE**

